



TRIBUNALE FEDERALE

Federazione Italiana Bocce

SENTENZA

Nel procedimento n. 2/18 c/ Romolo Rizzoli

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto dell'11.05.2018, il Procuratore Federale, Avv. Giovanni Zoppi, ha disposto il deferimento di Romolo Rizzoli dinanzi al Tribunale Federale per rispondere delle seguenti violazioni:

- Capo A) al sig. Romolo Rizzoli, artt. 1, 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto FIB, artt. 1 e 60 comma 2 lett. i) ed n) RGD FIB, per aver mantenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale, esprimendo pubblicamente in una lettera del 16/2/18, tradotta in più lingue, ed in una memoria del 23/1/18, inviate entrambe il 23/2/18 tramite email al Direttivo della CBI (Confederazione Boccistica Internazionale), ai Presidenti della Federazioni Nazionali aderenti alla medesima nonché ai Consiglieri Federali Francesco del Vecchio e Moreno Volpi, giudizi e rilievi gravemente lesivi dell'immagine della Federazione e del suo Presidente Marco Giunio De Sanctis nonché della reputazione e della dignità del medesimo;
- che tali scritti, aventi ad oggetto le vicende della campagna elettorale per l'elezione alla Presidenza Federale del marzo del 2017 ed i successivi procedimenti sportivi che ne sono seguiti e che hanno coinvolto anche il figlio sig. Andrea Rizzoli in relazione all'illegittimo affidamento di alcuni spazi del C.T.F. alla società Gianchiga, presieduta dal medesimo, procedimento quest'ultimo all'epoca ancora pendente in primo grado, evidenziano un contenuto ed un tenore di natura palesemente diffamatoria, riportando circostanze non corrispondenti al vero tramite una complessiva e strumentale ricostruzione dei fatti volta ad offendere e vilipendere il Presidente Federale nonché la Federazione nel suo complesso arrecando loro un grave danno d'immagine nonché alla reputazione, divulgando altresì informazioni riservate relative al procedimento de quo prima che la sentenza fosse stata emessa e pubblicata;

Cert

Rol

Dee

- che tale condotta risulta aggravata ai sensi dell'art. 57 RGD FIB comma 6 lett. a) per aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni di Presidente della CBI e lett. f) per aver commesso il fatto a mezzo email inviate ad una pluralità di soggetti comportanti dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi e delle Istituzioni federali, contestandosi altresì la recidiva ai sensi dell'art. 58 RGD FIB".

Il Procuratore Federale, su segnalazione del Presidente FIB, veniva a conoscenza il 23/02/18 che il Sig. Romolo Rizzoli, ex Presidente FIB, aveva inviato tramite email al Direttivo della CBI - Confederazione Boccistica Internazionale ai Consiglieri Federali Francesco Del Vecchio e Moreno Volpi nonché ai Presidenti della diverse Federazioni Internazionali aderenti alla CBI una lettera datata 16/02/18 dal contenuto diffamatorio e lesivo della immagine, della dignità e della reputazione dell'attuale Presidente e della stessa Federazione, lettera alla quale si univa una memoria redatta il 23/01/18, sottoscritta anch'essa dal Rizzoli, riportante ulteriori dichiarazioni di natura diffamatoria nei confronti degli stessi soggetti di cui sopra.

La Procura Federale procedeva successivamente ad acquisire la denuncia-querela sporta nei confronti del sig. Romolo Rizzoli e depositata presso la Procura della Repubblica di Roma il 26/03/18 dal Presidente FIB, anche in proprio oltre che nella qualità, tramite il suo difensore avv. Luca Petrucci, nella quale ribadiva che la predetta lettera, inviata ad una pluralità di destinatari, era volta a ledere l'immagine internazionale del Presidente della FIB tramite una serie di affermazioni palesemente smentite dai procedimenti disciplinari svolti dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva, lettera alla quale si univa una memoria redatta il 23/01/18, riportante anch'essa diverse dichiarazioni dal tenore diffamatorio riguardanti le vicende della campagna elettorale per l'elezione alla Presidenza Federale del marzo del 2017 ed i procedimenti che ne sono scaturiti.

Nella denuncia si evidenziavano altresì l'oggettiva falsità e la valenza diffamatoria della ricostruzione dei fatti e delle circostanze oggetto dei suddetti procedimenti operata dal Rizzoli nelle email, con particolare riferimento al pranzo tenutosi il 27/11/15, l'assoluta lealtà degli organismi di Giustizia Sportiva nonché l'inesistenza di fattori di indebito condizionamento esercitati dal De Sanctis nei confronti del Tribunale Federale.

Caet

Rm

Del

Si ribadiva infine la portata diffamatoria delle insinuazioni rivolte tramite i predetti scritti dal Rizzoli contro il De Sanctis e gli Organi di Giustizia Sportiva in relazione all'utilizzo illecito di una palestra della FIB da parte del figlio del Rizzoli, fatti oggetto di un procedimento disciplinare pendente all'epoca dinanzi al Tribunale Federale.

Il Procuratore, dopo un'approfondita indagine, configurava a carico del Rizzoli gli illeciti disciplinari di cui sopra e procedeva con l'atto di deferimento a giudizio.

Il Tribunale Federale fissava l'udienza per la trattazione alla data del 15.06.2018.

Si costituiva ritualmente il deferito, Romolo Rizzoli a patrocinio dell'avv. Fabio Pennisi, il quale contestava la ricostruzione formulata dalla Procura sostenendo che, non vi era alcuna affermazione offensiva ai danni di chicchessia e quanto all'interesse delle informazioni divulgate, lo stesso derivava dagli incarichi politico-sportivi allora ricoperti da Romolo Rizzoli in seno alla CBI e alla CMSB, vale a dire le due massime associazioni boccistiche a livello mondiale. Aggiungeva, altresì, che secondo la giurisprudenza uniforme della Corte di Cassazione, la liceità delle esternazioni pubbliche va verificata, nel caso dell'esercizio del diritto di cronaca, utilizzando tre criteri: 1) quello della verità dei fatti riferiti, 2) quello della continenza espressiva e 3) quello dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia o del fatto riferito pubblicamente. In presenza di tali requisiti non vi era infatti illecito. Tali criteri vengono applicati a maggior ragione nel caso di critica politica, essendo la relativa condotta scriminata dall'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero tutelato costituzionalmente (art. 21 Cost.). Ne consegue che detti principi dovevano essere utilizzati anche nel presente giudizio e che tutte le circostanze affermate dal Rizzoli erano vere o comunque costituivano esercizio di diritti costituzionalmente protetti.

Nel corso della prima udienza, il Collegio rappresentava che il giorno prima (14/06/2018), un componente del Tribunale aveva comunicato la sua impossibilità a poter presenziare al giudizio in corso ed in sua sostituzione era presente il membro supplente. L'avv. Pennisi chiedeva, inoltre, di poter depositare una chiavetta USB contenente la registrazione del pranzo del 27/11/2015 (doc. 5 memoria difensiva) non avendo potuto provvedere al deposito nei termini previsti dall'art. 29 RDG FIB a causa della sua eccessiva lunghezza.

La Procura non si opponeva e chiedeva di poterla preventivamente esaminare.

All'esito, il Tribunale rinviava alla data del 10/07/2018, riservando ogni provvedimento in ordine alla produzione documentale.

Alla successiva data, rilevato che la registrazione successivamente prodotta in chiavetta era stata depositata oltre il termine previsto dal RGD FIB, stante la richiesta di remissione in termini avanzata dalla difesa, il Tribunale rinviava al 17/07/2018 con termine all'avv. Pennisi fino al 16/07/2018 per il deposito di documentazione comprovante l'oggettiva impossibilità del rispetto dei tempi previsti dal RGD.

All'udienza del 17/07/2018, il Procuratore con riferimento alla nota e documentazione depositata dalla difesa del Rizzoli il 16/07/2018 attestante le difficoltà incontrate nel deposito a mezzo PEC della registrazione per eccessiva lunghezza del file, faceva presente che sussiste un principio prudenziale per il quale il deposito della registrazione si sarebbe potuto fare con i mezzi tradizionali.

La difesa rappresentava che in ogni caso la registrazione era superata dal fatto che la trascrizione era stata effettuata dalla Procura Generale dello Sport e tempestivamente depositata ed insisteva nell'ammissione della stessa.

Il Tribunale Federale rilevava che la registrazione non risultava depositata nel rispetto del termine previsto dall'art. 29 co. 1 RGD ma, considerato che risultava nell'indice dei documenti della memoria depositata tempestivamente e che il deposito non si era perfezionato nei termini per le eccessive dimensioni del file rispetto al massimo consentito dalla casella PEC, riteneva trattarsi di errore scusabile in quanto dovuto a carenza di cognizioni tecniche da parte del difensore e rilevato inoltre che la Procura non si era opposta al deposito, ammetteva la produzione della registrazione riservando ogni altra valutazione in merito alle eccezioni sollevate dalla Procura stessa.

Il Tribunale dichiarava quindi aperta la discussione e invitava le parti a procedere.

La Procura si riportava all'atto di deferimento e per quanto riguarda la richiesta di condanna, in applicazione dell'art. 60 co. 4 lett. d) RGD, essendoci una precedente condanna anche ai sensi della lett. g) co. 2 del medesimo articolo e trovandoci ad oggi nell'ipotesi prevista e sanzionata anche della lett. n) co. 2 del medesimo articolo, proponeva la sanzione della radiazione oppure il massimo della pena edittale prevista

per le singole ipotesi, sempre con l'applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 58 RGD FIB.

La difesa si riportava integralmente alla memoria e concludeva con la richiesta di assoluzione. Aggiungeva, a commento della richiesta del Procuratore, che la richiesta di radiazione era spropositata rispetto ai fatti contestati e normalmente prevista per condotte ben più gravi anche laddove venisse ravvisata responsabilità dell'incolpato. Faceva presente, inoltre, che il RGD prevede la facoltatività dell'applicazione della recidiva e non un suo automatismo e che l'applicazione fino al doppio della sanzione era prevista solo nell'ipotesi di infrazione della medesima indole.

Il Tribunale Federale, valutata l'opportunità di acquisire la documentazione menzionata dalle parti nel corso della discussione, rinviava per la lettura del dispositivo alla data del 27/07/2018.

Successivamente, alla data del 27/07/2018, il Collegio, dopo aver acquisito ulteriori prove documentali, decideva come da dispositivo letto in udienza e si riservava per il deposito della motivazione nei termini previsti dal RGD FIB.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Procuratore Federale ha contestato al sig. Romolo Rizzoli la violazione degli artt. 1, 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dell'art. 8 dello Statuto FIB, degli artt. 1 e 60 comma 2 lett. i) ed n) RGD FIB, per aver mantenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale, esprimendo pubblicamente in una lettera del 16/2/18, tradotta in più lingue, ed in una memoria del 23/1/18, inviate entrambe il 23/2/18 tramite email al Direttivo della CBI (Confederazione Boccistica Internazionale), ai Presidenti della Federazioni Nazionali aderenti alla medesima nonché ai Consiglieri Federali Francesco del Vecchio e Moreno Volpi, giudizi e rilievi gravemente lesivi dell'immagine della Federazione e del suo Presidente Marco Giunio De Sanctis nonché della reputazione e della dignità del medesimo.

Tali scritti, secondo il deferimento del Procuratore Federale, evidenziano un contenuto ed un tenore di natura palesemente diffamatoria, riportando circostanze non corrispondenti al vero tramite una complessiva e strumentale ricostruzione dei fatti volta ad offendere e vilipendere il Presidente Federale nonché la Federazione nel suo complesso, arrecando loro un grave danno d'immagine nonché alla reputazione,

Cant

Roz

Dea

divulgando altresì informazioni riservate relative al procedimento *de quo* prima che la sentenza fosse stata emessa e pubblicata.

L'incolpato Rizzoli ha contestato gli addebiti mossi nei suoi confronti esponendo:

- di essere avversario politico dell'attuale Presidente FIB Marco Giunio De Santis, avendo ricoperto la carica di Presidente FIB dal 1993 al 2017, ed essendosi con questo avvicinato a seguito delle elezioni svoltesi a marzo 2017, nelle quali i due erano candidati contrapposti;
- di aver esternato il proprio pensiero nell'ambito di una contesa politica nei limiti dell'esercizio del diritto di critica;
- che i fatti affermati nelle due missive del 23.01.18 e del 16.02.18 sono conformi al vero ed espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero (art. 27 Cost.);
- che le affermazioni risultano continenti formalmente, né offensive nei confronti di chicchessia.

Ha chiesto pertanto di accertare e dichiarare l'infondatezza delle imputazioni a lui ascritte e di mandarlo dunque assolto dalle stesse.

* * * * *

Gli addebiti mossi all'incolpato Romolo Rizzoli sono fondati.

Lo stesso ha confermato di essere autore di due scritti e precisamente una lettera datata 16/2/18 ed una memoria datata 23/1/18.

Nel primo scritto in sostanza l'incolpato afferma che avrebbe: *"ricevuto dal sig. De Sanctis in data 27/11/15, nel corso di un pranzo in un ristorante, una offerta di somme per il suo ritiro dalla corsa elettorale, e di aver registrato tale conversazione...."*; *"di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare, unitamente al De Santis, dalla Procura Generale CONI, a seguito del quale veniva condannato dal Tribunale Federale a 3 mesi di sospensione, mentre il De Santis patteggiava una pena di 45 giorni di sospensione..."*; *"che in tale occasione il Presidente del Tribunale Federale presentava istanza di astensione per "conoscenza diretta e frequentazione del sig. Marco Giunio De Sanctis..."*; *"di essere stato condannato ad una pena superiore a quella subita dal De Sanctis pur avendo commesso, a suo dire, un fatto meno grave...."*; *"di esser sottoposto ad un ulteriore procedimento disciplinare per fatti risalenti al*

2011, nel corso del quale presentava istanza di ricusazione nei confronti del Presidente del Tribunale, rigettata dalla Corte d'Appello Federale....", e comunque, che nel corso di detto procedimento, ai tempi ancora pendente, avrebbe: "dimostrato l'infondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti...".

Nel secondo scritto, il Rizzoli affronta gli stessi argomenti, riportando stralci della presunta registrazione del colloquio del 27.11.2015, in cui afferma di aver ricevuto offerte di somme in cambio del suo ritiro dalle elezioni, e solleva dubbi sulle nomine degli Organi di Giustizia Federale, riconducibili al Presidente De Santis ed al mondo paralimpico da cui lo stesso proveniva, nonché sulla correttezza dei giudizi disciplinari cui era stato sottoposto.

In tali documenti, quindi, Romolo Rizzoli, rivolgendosi sia a soggetti posti ai vertici del movimento boccistico internazionale, quali il direttivo della CBI ed i presidenti delle Federazioni straniere aderenti alla CBI medesima, sia di quello nazionale, quali i Consiglieri Federali Del Vecchio e Volpi, muove accuse specifiche nei confronti dell'attuale Presidente FIB, Marco Giunio De Santis, addebitandogli, da un lato, di avergli offerto somme per farlo ritirare dalle elezioni per la Presidenza FIB del marzo 2017, dall'altro, di aver fatto nominare quali membri degli Organi di giustizia sportiva soggetti a lui vicini, o comunque appartenenti al mondo paralimpico dal quale egli proveniva.

Con riferimento alla prima questione, la difesa di Romolo Rizzoli eccepisce che le affermazioni contenute negli scritti siano conformi a verità, e ciò per due ordini di motivi: in primo luogo perché queste trovano conferma nella registrazione della conversazione tenutasi in data 27.11.2015, e nelle relative trascrizioni, ed in secondo luogo perché per tali affermazioni il De Santis è stato sottoposto a procedimento disciplinare nel quale ha patteggiato la sanzione, sostanzialmente confermando la veridicità dei fatti contenuti nelle missive.

Nel corso del giudizio il Procuratore Federale ha contestato espressamente la genuinità di tale registrazione nonché che i fatti in essa narrati e descritti siano realmente accaduti.

Occorre pertanto verificare quale sia il valore probatorio di detta documentazione.

Celt

RM

De

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che non vi è alcun limite al fatto che un soggetto registri, magari tramite il proprio *smartphone*, una conversazione con un'altra persona senza necessità che quest'ultima debba essere preventivamente informata (Cass. Sez. III° pen., 3 febbraio 2017, n. 5241).

Le registrazioni di conversazioni - e di video - tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, sempre secondo la predetta giurisprudenza *"non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 c.p.p. in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono, come sopra visto, in una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni"* (cfr. Cass. pen. cit.).

Secondo la giurisprudenza penale, quindi, *"la registrazione della conversazione effettuata da uno degli interlocutori all'insaputa dell'altro non è classificabile come intercettazione, ma rappresenta una modalità di documentazione dei contenuti della conversazione, già nella disponibilità di chi effettua la "documentazione" e potenzialmente riversabili nel processo attraverso la testimonianza"* (Cass. pen., sez. II, 20.03.2015, n. 19158).

Quanto affermato in sede penale dalla Suprema Corte vale anche nel processo civile, dove le registrazioni audio e/o video sono prove documentali che, generalmente, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2712 c.c. (riproduzioni meccaniche).

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell'art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite (Cass. Civ. 11 settembre 1996, n. 8219, conf. Cass. Civ. 11 dicembre 1993, n. 12206, ribadita, da ultimo, da Cass. Civ. 1° marzo 2017, n. 5259).

Non si pone quindi un problema in ordine all'ammissibilità della registrazione (e della sua trascrizione), sicuramente consentita, ma casomai alla sua efficacia e utilizzabilità ai fini probatori, visto che la stessa soggiace alle medesime regole relative alla produzione in atti e alle eccezioni di decadenza o disconoscimento previste dagli artt. 2712 o 2719 c.c.

CuA

Ry

Dei

Dal dettato della norma consegue che le registrazioni provano i fatti e le cose in esse rappresentati, purché la parte contro la quale sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime.

Ciò in ragione del fatto che, essendo prove formatesi fuori dal processo e senza le garanzie dello stesso, la loro efficacia probatoria deve essere limitata qualora la parte contro la quale sono state prodotte ne effettui il disconoscimento.

Nella fattispecie in esame, il Procuratore Federale ha espressamente contestato che la conversazione contenuta nella registrazione sia realmente avvenuta e che comunque abbia avuto il contenuto da essa risultante, non essendovi la certezza che non sia stata oggetto di manipolazioni e/o alterazioni.

Sulla base delle sopraesposte considerazioni, la registrazione della conversazione tenutasi in data 27.11.2015 non può essere considerata utile elemento probatorio ai fini del presente giudizio

Ulteriore questione riguarda l'efficacia del provvedimento ex art. 28 RGD di questo Tribunale reso nel procedimento n. 3/17, con il quale è stata dichiarata l'efficacia immediata dell'accordo intercorso tra Marco Giunio De Sanctis ed il Procuratore Generale dello Sport, contenente l'applicazione consensuale della sanzione di giorni 45 di squalifica: secondo la difesa dell'incolpato, tale accordo avrebbe valore confessorio in ordine ai fatti contestati al De Sanctis in quel procedimento, ovvero l'aver proposto al Rizzoli di ritirare la sua candidatura alla Presidenza della FIB in cambio di una somma di denaro.

L'art. 28 RGD prevede che *"Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento."*

Dalla lettura della norma è agevole rilevare come la stessa questa preveda un accordo sulla quantificazione della pena che prescinde dall'ammissione della responsabilità, che deve intervenire tra il deferito e la Procura Federale, per essere poi

sottoposto all'organo giudicante che ne dispone l'applicazione, ove ritenga la pena patteggiata congrua.

D'altronde lo strumento dell'art. 28 RGD è mutuato dal patteggiamento previsto all'art. 444 c.p.p. che, però, non può essere applicato *sic et simpliciter* al procedimento sportivo stante il generale rimando residuale alle norme del processo civile operato nel Regolamenti di Giustizia e Disciplina.

Sull'efficacia della sentenza di patteggiamento nell'ambito del processo penale si è sviluppato un lungo e complesso dibattito giurisprudenziale.

Da un lato vi è chi sostiene che la pronuncia conclusiva del patteggiamento comporti un accertamento del fatto contestato all'imputato e della sua responsabilità, partendo dal dettato dell'art. 445 c.p.p., che recita "*Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna*".

Dall'altro si riscontra un filone giurisprudenziale, avvalorato da varie pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione a Sezioni Unite, secondo il quale la sentenza di patteggiamento non può assimilarsi ad una vera e propria sentenza di condanna.

La Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 251/1991 (poi confermata con le successive n. 499/1995 e n. 155/1996), afferma che tale provvedimento, al contrario della sentenza di condanna, non è basato sull'accertamento pieno della fondatezza dell'accusa penale, dal momento che prescinde dall'accertamento giudiziale del reato e dall'affermazione di responsabilità dell'imputato.

La Corte di Cassazione in sede penale ha ribadito il medesimo orientamento, affermando che il patteggiamento non comporta un accertamento di responsabilità dell'imputato, come invece nel caso della sentenza di condanna (Cass. pen., sez. V, 20 marzo 1998 n. 1776 e Cass. pen., sez. VI, 29 aprile 1997, n. 6652).

Nello stesso senso, le Sezioni Unite hanno osservato che la sentenza ex art. 444 c.p.p. "*non contiene un accertamento del reato e un giudizio di colpevolezza*" (Cass. SS. UU. 25 marzo 1998 n. 6,); la successiva giurisprudenza ha statuito che la sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata con il P.M., pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 445, comma primo, c.p.p., non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per

Cest

Rn

Del

quanto attiene all'imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità. Ne consegue che non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile (Cass. n. 8421/2011; 26263/2011; 27071/2013).

Anche la Cassazione civile ha da un lato talvolta affermato che *“La sentenza di patteggiamento, pur non facendo stato nel giudizio civile, contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo”* (cfr. Cass. Civ., 11.05.2016, n. 9639; conf. , Cass. Civ. 06/12/2011, n. 26263), e poi dall'altro, che *“la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. non è una vera e propria sentenza di condanna, alla quale è, difatti, equiparata solo a determinati fini”* (cfr. Cass. Civ. 22/11/2017 n. 27835).

Come si vede, nell'ampio panorama giurisprudenziale formatosi, sussistono seri dubbi sulla configurabilità del patteggiamento come atto “confessorio” che provi l'effettiva responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati e poi oggetto di applicazione concordata della pena.

Tali considerazioni assumono maggior rilevanza se si considera che nel RGD FIB non figura una norma analoga all'art. 445 c.p.p., che equipara, seppur con le limitazioni sopra riportate, la sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna.

Nel caso di specie, poi, tali considerazioni hanno ancora maggior valore se si considera che l'istante, in sede di presentazione dell'istanza di patteggiamento, aveva espressamente precisato di presentarla con riferimento al tenore delle espressioni tenute nel corso dell'incontro avvenuto alla presenza del sig. Rizzoli e del dott. Pancalli, ma di non aver mai avuto intenzione di ammettere responsabilità circa le profferte menzionate dal Rizzoli riguardo alle quali: *“ribadiva con forza come non vi fosse mai stata la sua intenzione di chiudere accordi con il suo avversario per ottenere il ritiro dalla sua candidatura dalla Presidenza della Federbocce, tanto che dopo quell'incontro non volle più incontrare il suo sfidante e nonostante il tentativo di quest'ultimo di poterlo nuovamente incontrare, il dott. De Santis ha sempre rifiutato ogni contatto personale o telefonico con il Rizzoli”*.

Per tutte tali ragioni, la circostanza che Marco Giunio De Sanctis ed il Procuratore Generale dello Sport abbiano concordato nel procedimento n. 3/17 l'applicazione della sanzione di giorni 45 di squalifica, dichiarata immediatamente

efficace dal Tribunale Federale, non costituisce prova del fatto che il De Sanctis abbia effettivamente ammesso la propria responsabilità rispetto ai fatti allo stesso contestati, sussistendo, anzi, nel caso di specie concreti elementi di segno contrario

Tanto sopra premesso, comunque, occorre evidenziare come la colpevolezza del Rizzoli rispetto ai fatti contestatigli nell'atto di deferimento appaia di tutta evidenza dall'analisi delle ulteriori dichiarazioni contenute negli scritti sopra menzionati, già da sole sufficienti a fondare la sua dichiarazione di colpevolezza.

Con tali dichiarazioni, infatti, l'incolpato, effettuando tendenziosi accostamenti o fornendo una ricostruzione dei fatti non vera o, comunque, incompleta e capziosa, rilascia affermazioni e compie insinuazioni diffamatorie e lesive dell'onorabilità e reputazione sia del Presidente Federale che dell'intera Federazione e dei suoi organi principali.

Negli scritti oggetto del presente giudizio, difatti, l'incolpato, supponendo una inesistente "vicinanza" tra il nuovo Presidente Federale, il dott. Marco Giunio De Santis, ed alcuni membri degli Organi di Giustizia provenienti dal mondo paraolimpico, da cui lui stesso veniva, cerca di instillare il dubbio circa la regolarità di tali nomine, coinvolgendo quindi nelle sue diffamanti illazioni anche il Consiglio Federale organo deputato alla loro effettuazione e, cosa ancora più odiosa e grave, fa intendere di star subendo un trattamento differente e deteriore rispetto a quello riservato al Presidente o, addirittura, di essere vittima di una qualche macchinazione ordita ai suoi danni.

Nessun altro significato, in realtà, può essere attribuito ad affermazioni come:

- *"ciò a riprova del clima che si stava creando ad arte ai miei danni..."* quando parla del comportamento di una sua collaboratrice o *"appare evidente a tutti la difformità di giudizio a fronte di condotte di rilevanza assai diversa..."*, laddove, con riferimento al primo procedimento disciplinare subito, l'esponente compara le condanne ricevute da lui e dal Presidente Federale arrivando a sostenere di aver ricevuto all'esito del giudizio un ingiustificato trattamento deteriore rispetto a quello riservato al De Santis colpevole, a suo dire, di un illecito più grave di quello a lui attribuito;
- oppure quando, riferendosi al secondo procedimento avviato nei suoi confronti, ai tempi ancora in corso, definisce *"partigiana"* e *"non*

Cent

Rm

Del

supportata da alcuna prova attendibile, anzi smentita dai fatti...” la ricostruzione effettuata dalla Procura o fa intendere di essere stato ingiustamente accusato per: “i fatti risalenti al 2011, quando la FIB (o meglio la società dallo stesso gestita la FIB Servizi) aveva consentito ad una società dilettantistica presieduta dal figlio l'utilizzo di una palestra all'interno del CTF....” e che quando sostiene che, con riferimento, a tali addebiti avesse: “dimostrato l'infondatezza delle accuse rivoltegli dimostrando che la concessione alla società dilettantistica gestita dal figlio rispondeva ad una richiesta del Consiglio Federale e all'esigenza di promuovere l'attività boccistica e il CTF all'interno dell'area cittadina...” e, come detta concessione: “non avesse determinato alla società del figlio, che ne aveva beneficiato, rilevanti guadagni o utili trattandosi di società senza fine di lucro...mentre, sempre a suo dire, “vantaggi ne aveva avuto la Federazione con l'aumento degli iscritti ed il funzionamento del Bar/Ristorante”.

Terminando, poi, tale ricostruzione con un laconico: *“lascio a voi ogni previsione sull'esito di questo secondo procedimento”*, al fine di accreditarsi nuovamente quale vittima di una inesistente persecuzione.

Non vi è dubbio che tutte tali dichiarazioni, valutate nel loro complesso, così come altre contenute negli scritti in esame che qui non si riportano per ragioni brevità, siano dirette a ledere l'onorabilità e la reputazione non solo del Presidente Federale, ma di tutta la Federazione Boccistica, ivi compreso il Consiglio Federale e gli Organi di Giustizia FIB, accusati in sostanza di far parte di un complotto ordito ai suoi danni.

Sul punto la difesa si limita a sostenere che tali affermazioni rientrano nel diritto di critica, espressione della libertà di pensiero costituzionalmente garantita, e sono giustificate da un fondamento di verità, se non oggettiva, quantomeno putativa.

Al contrario, invece, da un'analisi approfondita degli scritti oggetto del presente giudizio, appare evidente come in essi il Rizzoli riporti i fatti in modo incompleto e capzioso, distorcendo la realtà a suo vantaggio e lanciando dichiarazioni ed insinuazioni apodittiche ed infamanti, evitando accuratamente, nel contempo, di comunicare ai destinatari tutti gli elementi a lui contrari emersi nei procedimenti a suo carico, ad esempio:

- con riferimento al primo procedimento l'incolpato non specifica i reali motivi giuridici che avevano portato il Tribunale Federale a comminargli una sanzione più grave rispetto a quella prevista per il Presidente Federale (tra i tanti, ad es. *la differenza dei riti prescelti ed i diversi elementi emersi a carico del Rizzoli nel corso del dibattimento come: l'aver registrato in modo scorretto ed occulto un colloquio tra commensali, tutti facenti parte del mondo sportivo; l'aver indirizzato artatamente il discorso con domande capziose per raggiungere il suo fine; l'aver aspettato diversi mesi per denunciare il fatto utilizzando la registrazione solo sotto elezioni per sfruttarne l'indubbio vantaggio elettorale, ecc...*) tutti puntualmente evidenziati nella motivazione della sentenza in questione. Sempre con riferimento al primo procedimento, poi, l'incolpato si limita a dire che la decisione era stata confermata dalla Corte d'Appello (in un *obiter dictum* di mezza riga che passa quasi inosservato), mentre non si perita di specificare che a tale conferma il collegio arriva dopo un'approfondita disamina sia dei fatti che delle relative responsabilità, all'esito della quale ritiene di convalidare sia l'iter logico, che l'inquadramento giuridico e la relativa sanzione comminata dal giudice di prime cure e che tale ulteriore decisione, poi, al tempo delle missive in esame, era già passata in giudicato in quanto non impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia;
- Altrettanto non conforme al vero e di certo incompleta e strumentale, poi, è anche la ricostruzione fornita dal Rizzoli con riferimento al secondo procedimento disciplinare sopra menzionato.

Anche con riguardo a tale giudizio, difatti, sorvolando sull'evidente violazione dell'art. 8 del Codice di Comportamento Sportivo che vieta ai tesserati di fornire notizie sui procedimenti ancora in corso, l'incolpato si limita a riferire i pochi elementi che ritiene a proprio favore, tralasciando di menzionare i moltissimi argomenti a suo carico e fornendo ancora una volta una visione distorta e capziosa della realtà.

Con riferimento al *tempus commissi facti*, ad esempio, l'incolpato si limita a dire che i fatti contestatigli sarebbero risaliti al 2011, ma non specifica che gli stessi si erano però protratti fino a tutto maggio 2017; così come non

Cent

Rm

Del

riferisce che la gestione attribuita alla società presieduta dal figlio non riguardava una singola palestra all'interno del CTF, come da lui affermato, ma ben due palestre (*parte del palazzetto nuovo e la palestra collocata nel bocciodromo*), locali tecnici, spogliatoi e maschili, ecc..., per oltre 1.000 mq. complessivi, oltre a tutte le aree comuni del Centro, e che a fronte di quella minima utilità sopra menzionata, la Federazione aveva ricevuto da tale illegittimo affidamento rilevanti danni dati sia dal non aver potuto utilizzare o affittare per anni le aree cedute gratuitamente alla Gianchica, se non per limitate manifestazioni in cui le veniva consentito, sia da tutte le spese sostenute in luogo della stessa che non solo non aveva affrontato alcuna spesa per tale gestione ma, contrariamente a quanto affermato dall'incolpato, aveva realizzato anche ingenti guadagni pari, quantomeno, agli incassi dei frequentatori delle palestre e delle aree comuni concesse in gestione (*dalle testimonianze almeno 400 iscritti che corrispondevano una retta mensile di c.a € 50,00*), il tutto in un generale contesto di evidente conflitto di interessi di natura familiare e patrimoniale, come meglio specificato ed articolato nella Sentenza del Tribunale Federale FIB n. 5/2017 a cui si rinvia.

In merito, poi, occorre sottolineare come tale ricostruzione sia stata pienamente confermata anche dalla Corte d'Appello Federale adita dalle parti quali giudice del gravame che anzi, *quoad penam*, ha ritenuto di comminare all'incolpato una sanzione di mesi 19 di squalifica, più grave di quella attribuita in primo grado (*Sentenza Corte Federale d'Appello n. 2/2018*)

Tale sanzione, di recente, è stata confermata anche dal Collegio di Garanzia cui l'incolpato aveva fatto ricorso che, con un provvedimento del 25.06.2018, ha rigettato il ricorso presentato dallo stesso in parte perché inammissibile in parte perché infondato nel merito.

Tale sommaria ricostruzione, effettuata senza pretese di completezza, non vuole assolutamente ripercorrere i procedimenti sopra menzionati, già terminati, passati in giudicato e troppo articolati e complessi per essere anche solo riassunti nella presente

Cest

Rm

Del

sede, ma si è resa necessaria per evidenziare la capziosità e pretestuosità delle ricostruzioni rese dall'incolpato negli scritti oggetto del presente giudizio.

Tutti questi procedimenti nel loro complesso, invece, sono ancora una volta a dimostrare, se realmente ve ne fosse bisogno, l'assoluta imparzialità e correttezza con cui l'incolpato è sempre stato giudicato per gli illeciti commessi in ambito sportivo, tanto che le sanzioni a lui comminate all'esito degli stessi sono sempre state confermate e, anzi, a volte anche aggravate dagli organi di giustizia sportiva superiore.

Non vi è chi non vede, quindi, come le affermazioni dell'incolpato sopra menzionate siano non conformi al vero e effettivamente lesive dell'onorabilità e prestigio sia del Presidente Federale che della intera Federazione Boccistica Italiana e rappresentino solamente opinioni del Sig. Rizzoli che forse, stante l'esito negativo delle elezioni alla presidenza della FIB che gli hanno visto preferito il Dott. De Santis, si è sentito in obbligo di tutelare la sua figura quale Presidente della CBI, sforando però la soglia della lealtà sportiva e determinando una evidente violazione dell'art. 7) del Codice di comportamento Sportivo del CONI (*7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.*) e dell'art. 8) dello stesso Codice che espressamente sancisce il divieto di: *“fare comunicati, concedere interviste e dare comunque a terzi notizie ed informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari”*.

Tali previsioni sono recepite pienamente sia dal ns. Statuto, all'art. 8, co. 1), che dal nostro RGD, all'art. 1), comma 7, laddove espressamente si statuisce che: *“i tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal Coni”* e dall'art. 60 co. 2, lett. n), RGD, che sanziona la diffamazione quale illecito specifico, e dall'art. 57, co. 6. lett. f) che prevede detto comportamento quale aggravante speciale.

Nè rispetto a tali illeciti può essere validamente invocata l'esimente dell'esercizio del diritto di critica, come fatto dalla difesa del Rizzoli.

In realtà l'esercizio legittimo di tale diritto è già escluso dall'intento dell'incolpato di fornire ai destinatari delle sue missive una complessiva ricostruzione dei fatti non conforme alla realtà e strumentale alla giustificazione delle sue vicende disciplinari e, nel contempo, diretta comunque a ledere ed offendere pubblicamente la

reputazione e dignità del Presidente Federale e di tutta la Federazione nel suo complesso.

Beninteso questo Tribunale ritiene che una qualsivoglia affermazione, anche ai limiti dell'offensiva, potrebbe ritenersi rientrante entro i limiti il diritto di critica, ove tale diritto sia legittimamente esercitabile alla luce delle linee interpretative della Suprema Corte di Cassazione, espresse da una giurisprudenza oramai consolidata e stratificata.

Si può, però, ritenere che siffatto diritto sia correttamente esercitato se il fatto che ne costituisce oggetto corrisponda a una verità oggettiva o ragionevolmente putativa (in base alla fonte, attentamente e diligentemente vagliata, o ad altre circostanze oggettive che rendono verosimile e credibile il fatto), se sussista l'interesse pubblico all'informazione e se il fatto e la critica stessa siano esposti in forma civile e "continente" (così e solo per citare le pronunce più recenti Cass. Sez. III n. 14822 del 4.9.2012, n. 4545 del 22.3.2012 e n. 7847 del 6.4.2011).

Rispettati tali limiti, quindi, anche l'uso di espressioni lesive della reputazione altrui potrebbe essere ammesso, purché quanto espresso non si risolva in un gratuito attacco all'onore di un terzo, ma si traduca nella manifestazione di un proprio motivato (anche se non condivisibile) ragionamento che palesi il personale dissenso (appunto la critica) rispetto ad una condotta, un fatto o un evento.

Ma, nel caso di specie, purtroppo, tali elementi non si riscontrano in quanto, in primo luogo le affermazioni avanzate dall'incolpato, come sopra evidenziato, non sono conformi al vero e/o forniscono una versione dei fatti capziosamente ed artatamente incompleta, in secondo luogo le comunicazioni inviate dal Rizzoli si evidenziano quali gratuiti ed indimostrati attacchi al Presidente ed agli organi federali tutti, volti probabilmente a giustificare la propria posizione e, cosa ancora più grave, svolti innanzi ad un Organo sovranazionale, incompetente in materia di giustizia o procedimenti disciplinari, ed ai Presidenti di Federazioni estere, che non potevano aver alcuno strumento di verifica o controllo delle dichiarazioni rese dall'incolpato il quale, al momento dei fatti, oltretutto, rivestiva la carica di Presidente dell'organo di cui gli stessi facevano parte, la CBI (Confederazione Boccistica Internazionale).

Nel caso di specie, poi ci troviamo di fronte alla forma deteriore di detrazione: la trasmissione del sospetto. E tanto non deve essere condiviso in una corretta

organizzazione soprattutto se chi pronuncia tali frasi assume responsabilità e collocazioni di rilievo nella organizzazione stessa (cfr. Corte d'Appello Federale FIGB Sent. N. 2/2016 del 26/05/2016) .

Non si può dimenticare, infatti, che al momento dell'invio delle missive oggetto del presente giudizio, il Sig. Rizzoli rivestiva ancora la carica di Presidente Internazionale della CBI, Confederazione Boccistica Internazionale, e, pertanto, avrebbe dovuto avere una massima cautela e diligenza nel rilasciare dichiarazioni talmente lesive e dannose per l'onorabilità dell'intera federazione italiana e avrebbe dovuto evitare di rilasciare dichiarazioni talmente lesive e dannose per la credibilità e reputazione dell'intera federazione boccistica italiana.

Come più volte rammentato dalla giurisprudenza sportiva di ogni grado, il livello di rigore morale e di attenzione nell'esprimere giudizi tendenzialmente dannosi richiesto ad un tesserato rispetto ad un altro tesserato o alla propria federazione sportiva è ben più elevato rispetto a quello richiesto dall'ordinamento giuridico al cittadino nella definizione di illiceità di tali condotte.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza sportiva ha più volte sottolineato come il Divieto di Dichiarazioni Lesive posto dall'art. 7 del Codice comportamento Coni preveda un: *"limite della continenza maggiormente rigido di quello posto nell'ordinamento positivo in considerazione dei doveri di lealtà probità e rettitudine che gravano su qualsiasi affiliato, a prescindere dalla circostanza che il fatto contestato abbia violato solo l'ordinamento sportivo e non anche quello penale e, pertanto, l'illecito possa essere accertato e punito solamente dal giudice sportivo"*(cfr. Corte Federale d'Appello FIDTS decisione 1/2018; Tribunale Federale FIDTS Decisione 4/2018)

Tale limite, poi, deve essere ancora più rigido e cogente nel caso in cui il tesserato che rilasci le dichiarazioni lesive rivesta una carica dirigenziale, tanto più se questa lo porta a rappresentare la Federazione Italiana delle Bocce all'estero, come nel caso di specie.

Nell'ipotesi in esame, quindi, oltre al requisito della verità non è stato rispettato neanche quello della "continenza" della dichiarazioni lesive rese, che si sono risolte in un attacco indiscriminato e gratuito al Presidente Federale ed all'intera Federazione.

Cert

Riz

Dei

Ne può valere quale giustificativo l'essersi trovato all'interno di una contesa politica e l'aver dovuto rispondere ad una lettera ingiuriosa inviata dal Presidente e dal Segretario Federale a Presidenti Federali Nazionali, come sostenuto dalla difesa dell'incolpato e anche da quest'ultimo nella dichiarazione resa all'udienza conclusiva del presente procedimento. Il realtà negli scritti in considerazione il Rizzoli è andato ben oltre ad una semplice confutazione delle affermazioni rivolte nei suoi confronti. Con le missive in parola il dichiarante ha avanzato accuse ed illazioni prive di fondamento, riportando episodi in modo univoco e frammentario, comunque certamente incompleto e teso solamente al ledere la reputazione del Presidente Federale e della Federazione Boccistica nel suo complesso ed a suffragare la tesi di un supposto complotto ai suoi danni, teoria del tutto insussistente come dimostrato alla luce delle decisioni, sia precedenti che successive ai fatti, emesse nei suoi confronti anche da organi esterni dalla Federazione stessa (cfr. recente decisione emessa dal Collegio di Garanzia CONI).

La prerogativa di poter offendere non può essere posseduta da alcun soggetto qualificato che, anche se all'interno di una tenzone politica, deve solo limitarsi a criticare. La diffamazione, infatti, si realizza allorché il soggetto offeso è assente. Oggetto della tutela di tale delitto è l'onore, cioè il sentimento che l'individuo ha della propria dignità morale e la reputazione di cui egli gode nella comunità; sentimento che viene leso da quegli addebiti o quelle offese che alterano in senso peggiorativo tale percezione. *“Il legittimo esercizio della critica politica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, non deve, però, palesemente travalicare i limiti della convivenza civile, mediante offese gratuite, come tali prive della finalità di pubblico interesse, e con l'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirino soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale”* (Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2010, n. 4325).

Portando peraltro come argomenti solo presunte ingiustizie subite, clamorosamente smentite poi dalle decisioni sia precedenti che successive ai fatti, l'incolpato ha dimostrato che il fine ultimo delle sue dichiarazioni non era quello di sollevare una critica, anche aspra o pungente, ma solo quello di giustificare proprie

mananze e nel contempo, diffamare e instillare il dubbio circa la persona e l'operato del suo antagonista politico, il nuovo Presidente Federale, e di tutta la Federazione nel suo complesso, ivi compresi gli organi federali successivi alla sua gestione.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente come il tenore ed il contenuto di quanto dichiarato dal Rizzoli abbia palesemente violato i principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale a cui si deve attenere ogni tesserato, realizzatasi attraverso la formulazione di giudizi e rilievi espressi pubblicamente e volti a ledere gravemente l'immagine della Federazione e del suo Presidente.

Tutto ciò premesso, si può configurare il seguente quadro sanzionatorio.

Per i motivi sopra menzionati, Romolo Rizzoli è risultato responsabile dei fatti a lui ascritti in violazione degli artt. 1, 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, dell'art. 8 Statuto FIB e degli artt. 1, 58, 60, co. 2 lett. i ed n) RGD FIB.

Per il calcolo della pena si richiama l'art. 60, comma 2 lett. i) RGD FIB che prevede la sanzione della squalifica da 1 a 2 mesi. Prendendo a riferimento la pena minima, si ha una squalifica di 1 (uno) mese.

L'art. 60, comma 2 lett. n) RGD FIB prevede la sanzione della squalifica da 3 a 6 mesi e/o con l'inibizione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per il periodo di anni 1 (uno). Prendendo a riferimento la pena intermedia si ha una squalifica di 4 (quattro) mesi con inibizione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per il periodo di 1 (uno) anno.

Alla fattispecie sopra enunciata risulta applicabile la recidiva di cui all'art. 58 RGD FIB, con conseguente aumento di 1/4; pertanto, si avranno 5 mesi di squalifica con sospensione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per il periodo di mesi 15 (quindici) cui aggiungere la sanzione di cui all'art. 60, comma 2 lett. i) TGD FIB.

Alle fattispecie sopra annunciate, poi, risultano applicabili le aggravanti di cui all'art. 57 RGD FIB comma 6 lett. a) per aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni di Presidente della CBI e lett. f) per aver commesso il fatto a mezzo *emails* inviate ad una pluralità di soggetti contenuti dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi e delle Istituzioni federali.

Stante l'atteggiamento collaborativo dell'incolpato risulta altresì applicabile la circostanza attenuante generica e quella di cui all'art. 57, co. 2, lett. b) per aver agito

come reazione ad un comportamento ritenuto ingiusto o provocatorio (la missiva che lo riguardava).

Vista la contemporanea presenza di circostanze aggravanti ed attenuanti il Tribunale ha ritenuto di operare in giudizio di equivalenza delle stesse.

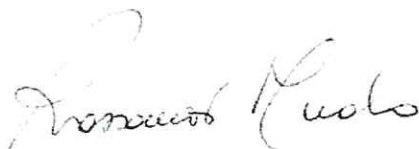
In conclusione, si ritiene congrua, pertanto, l'applicazione all'incolpato Rizzoli Romolo della sanzione pari a 6 (sei) mesi di squalifica con conseguente sospensione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per mesi 15 (quindici), come indicato in dispositivo, letto all'udienza del 27.07.2018.

Il Tribunale Federale

Avv. Antonio De Nisco



Avv. Rossana Muolo



Avv. Giorgio D'Alessio



Si comunichi a cura della Segreteria del Tribunale Federale a:

Sig. Romolo Rizzoli e per lui all'Avv. Fabio Pennisi;

Sig. Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi.

Roma, 06.08.2018

DEPOSITATO OGGI

Roma, 06.08.2018

La Segreteria

FIB
FEDERAZIONE ITALIANA SOCCO
Via Vittoriano, 11111 - 00187 ROMA
Tel. (06) 82974893